

Milano, 3 novembre 2021

LA CRISI D'IMPRESA: RECENTI AGGIORNAMENTI

Il 24 ottobre 2021 è entrata in vigore la Legge n° 147/21 che ha convertito il Decreto Legge n° 118/21 (*“Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia”*).

Tale Legge ha in particolare confermato le importanti novità in tema di crisi d’impresa – da noi anticipate con il precedente *Alert* – previste dal Decreto Legge convertito, rinviando ancora l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n° 14/19 (il cosiddetto *“Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza”*), introducendo la procedura per la composizione della crisi aziendale, emendando la Legge Fallimentare (Regio Decreto n° 267/42) e prorogando il termine per la nomina degli Organi di controllo nelle Società a responsabilità limitata.

A. IL RINVIO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE

L’entrata in vigore del Codice è stata ulteriormente rinviata, questa volta sino al 16 maggio 2022. Gli *“strumenti di allerta”*, legati all’ambizioso obiettivo di prevenire o consentire di superare le crisi aziendali, entreranno in vigore il 1° gennaio 2024.

B. LA PROROGA DELLA NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

1. L’art. 379 del Codice, dopo alcune modifiche apportate da interventi correttivi, introduce l’attuale versione dell’art. 2477 del Codice Civile che stabilisce l’obbligo di nomina dell’Organo di controllo (Collegio sindacale, Sindaco unico o Revisore) per le Società a responsabilità limitata e le Cooperative che, nei due esercizi precedenti, abbiano raggiunto o superato almeno uno dei seguenti parametri dimensionali:
 - (a) 4 milioni di Euro come totale dell’attivo di bilancio; ovvero
 - (b) 4 milioni di Euro come totale delle vendite e delle prestazioni di servizi; ovvero
 - (c) almeno 20 dipendenti occupati in media durante tali due esercizi.
2. L’Organo di controllo verificherà l’operato degli amministratori con riguardo a:
 - (a) l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;

(b) la sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario; e

(c) la correttezza delle stime del prevedibile andamento della gestione.

3. Con la nuova proroga il termine per l'introduzione dell'obbligo di nomina dell'Organo di controllo viene portato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio per l'anno 2022, quindi di norma al 2023.

C. LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

1. A partire dal 15 novembre 2021 sarà disponibile per le imprese la nuova procedura di Composizione negoziata delle crisi, che potrà essere attivata presso la Camera di Commercio alla quale è iscritta l'impresa stessa.
2. Si tratta di una procedura a disposizione di ogni imprenditore che si trovi in stato in crisi, che potrà presentare domanda tramite piattaforma telematica nazionale per essere affiancato da un Esperto ai fini della mediazione con i creditori per raggiungere un accordo che consenta il risanamento dell'impresa.
3. Per l'accesso alla procedura di composizione assistita non sono previsti requisiti dimensionali di accesso (minimi o massimi), essendo stata concepita come strumento a disposizione di tutte le imprese iscritte al Registro delle imprese (comprese fra l'altro le società agricole).
4. La procedura comporterà per le imprese in crisi che l'abbiano attivata importanti vantaggi, fra cui la sospensione delle azioni esecutive e conservative senza necessità di affrontare le lunghe tempistiche e i vincoli dei procedimenti dinnanzi ai Tribunali.

D. LE ULTERIORI NOVITÀ CHE SONO STATE CONFERMATE

1. Alla stessa data del 15 novembre 2021 entreranno in vigore le seguenti ulteriori novità:
 - (a) gli Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, con possibilità per il debitore di pianificare la risoluzione dello stato di crisi d'impresa suddividendo i propri creditori in categorie, costituite secondo criteri di omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici. Con l'intento di agevolare la conclusione di tali Accordi, se ne è previsto il possibile perfezionamento anche in caso di dissenso o disinteresse di uno o più creditori, purché rappresentanti complessivamente una

percentuale non superiore al 25% dei crediti della relativa categoria;

- (b)** le Convenzioni di moratoria, che potranno essere perfezionate tra un imprenditore (anche non commerciale) e i suoi creditori con l'intervento e la certificazione di un professionista indipendente. Tali Convenzioni potranno prevedere la dilazione delle scadenze dei crediti, la sospensione delle azioni esecutive e conservative ovvero la rinuncia alle stesse, nonché ogni altra pattuizione che non comporti rinuncia ai crediti;
- (c)** gli Accordi di ristrutturazione agevolati, per i quali l'omologazione da parte dei Tribunali sarà condizionata all'approvazione di tanti creditori che rappresentino almeno il 30% del totale dei crediti (e non più almeno il 60%), quando il debitore abbia rispettato alcune specifiche condizioni; e
- (d)** i Concordati liquidatori, che potranno essere proposti da imprenditori in stato di crisi ai propri creditori quando siano presenti le seguenti modalità:
 - (i)** si sia conclusa una procedura di composizione negoziata senza che sia stato raggiunto l'accordo con i creditori e quando il debitore non abbia potuto proporre un accordo di ristrutturazione;
 - (ii)** la proposta di Concordato liquidatorio rispetti comunque l'ordine delle ragioni di prelazione e appaia nei fatti realizzabile;
 - (iii)** la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla soluzione alternativa della liquidazione fallimentare; e
 - (iv)** risulti assicurata comunque un'utilità a ciascun creditore, anche se eventualmente non in denaro.

* * *

I predetti nuovi strumenti di cui si verrà a dotare l'imprenditore in crisi potranno a nostro avviso dimostrarsi molto efficaci nel prevenirne la definitiva insolvenza, a condizione che le relative procedure vengano attivate tempestivamente e con adeguata capacità tecnica in consultazione con i professionisti del settore, già dall'apparire delle prime difficoltà gestionali e finanziarie.